

Start up innovativa e associazione in partecipazione

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 24 Giugno 2022

Nella **start-up innovativa**, l'**associazione in partecipazione** viola il **divieto di distribuzione di utili**: il **divieto di distribuzione dividendi** deve, secondo il Fisco, essere inteso in senso ampio, e **non limitato al concetto di utile di esercizio**.

La cosiddetta **start up innovativa** viene disciplinata dall'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, il quale, tra le altre condizioni a cui si rinvia per snellezza di esposizione, prevede, alla lettera e) del comma 2, che **non distribuisca e che non abbia distribuito utili**.

Tale **divieto** è **finalizzato** a favorire l'**investimento degli stessi utili** per la crescita della start-up innovativa, ed esso è quindi a tutela del comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali, anche tramite il **contratto di associazione in partecipazione**.



Un **caso particolare** è stato posto all'attenzione dell'agenzia delle entrate da una **Srl iscritta dal 2020 nel registro delle imprese come "start-up innovativa"**, che aveva sviluppato un **servizio innovativo** che comporta per la start-up il **sostenimento di ingenti costi di investimento**.

La start up innovativa che sottoscrive un accordo di associazione in partecipazione

La società è, pertanto, intenzionata a realizzare una **partnership con investitori**, sia persone fisiche sia imprese, disposti ad accollarsi alcune spese, in cambio della partecipazione agli utili.

Una partnership che assumerebbe la veste di associazione in **partecipazione con apporto di capitali**, a fronte del diritto spettante all'associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.

Considerato il suddetto articolo 25, comma 2, lett. e) del D.L. n. 179/2012, la società chiede se tale divieto risulti operante anche nel caso di attribuzione di utili all'associato che apporta capitale nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Con la [risposta n. 334 del 21 giugno 2022](#), l'Agenzia afferma che la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l'investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa: in caso contrario, verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare.

Associazione in partecipazione: regole fiscali

Al di là dell'inquadramento giuridico della figura dell'associazione in partecipazione, assume valenza dirimente la circostanza che il legislatore fiscale abbia **equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai [contratti di associazione in partecipazione](#)** (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) **a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.**

Ai sensi dell'articolo 109, comma 9 Tuir, entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all'articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) e f) Tuir, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso di apporto di solo lavoro).

Il **trattamento fiscale** è, dunque, sia **per l'associato che per l'associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali**: la distribuzione dell'utile non è deducibile in capo

all'associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all'associato varia a seconda che si tratti di un soggetto Ires, di un soggetto Irpef imprenditore o di un soggetto Irpef privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.

In definitiva, conclude l'Agenzia, tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all'associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2 Dl n. 179/2012, che alla lettera e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.

NDR. [Per le agevolazioni 2022 dedicate alle start up innovative, clicca qui](#)

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 24 Giugno 2022